



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr.ssa GRETA MANCINI alla pubblica udienza del 8.03.2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

██████████, nato a ██████████ residente in ██████████

Elett. te dom.to presso il difensore di Fiducia; Difeso di fiducia dall' **Avv. Ilaria MARCHI** e dall' **Avv. Stefano MARCOLINI** del Foro di Trento
 - LIBERO ASSENTE

IMPUTATO

del delitto previsto e punito dall'art. 590 co.3 e co.5 cp in relazione all'art. 583 co.1 nr.1) e co. 1 nr.2) cp perché, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentante legale dell'impresa e Datore di Lavoro della società ██████████ esercente lavori di edilizia (dichiarata fallita dal Tribunale di Trento con sentenza 21-27.4.2016), cagionava per colpa specifica, per inosservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di seguito indicate, lesioni personali gravi per durata della malattia e dell'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni ben superiore a 40 giorni e per indebolimento permanente dell'organo della vista al lavoratore dipendente ██████████ (operaio specializzato "tuttofare" del settore edile), che rimaneva vittima di infortunio all'occhio sinistro presso il cantiere edile in loc. ██████████ in data 24.11.2014 durante la realizzazione di un muretto di confine in calcestruzzo, con le seguenti modalità:
 ██████████, mentre cercava di tagliare, colpendola con il bordo tagliente della pala, una radice sporgente sul fondo dello scavo, veniva colpito all'occhio sinistro, non protetto da occhiali di sicurezza o altro schermo, da una scheggia metallica di 3 mm penetrante e ritenuta a livello del cristallino, che comportava la rimozione chirurgica del cristallino stesso, seguita dalla sostituzione con cristallino artificiale e, per complicanze, da un trapianto corneale non riuscito per reazione di rigetto, con conseguente inabilità al lavoro per un totale di 553 giorni fino al 27.05.2016 e menomazione dell'integrità psicofisica riconosciuta da INAIL, per grave deficit del visus in occhio sinistro, in misura del 25%, costituente indebolimento permanente dell'organo della vista.

In particolare, ██████████ si rendeva responsabile quale datore di

SENT. N. 122/21

R.G. N. 249/19

N.R. N. 5111/17

SENTENZA
 del 8.03.2021

DEPOSITATA il
 03 GIU. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Lara Vito
 AVVISO al P.G. il

03 GIU. 2021

ESTRATTO CONTUMACIALE

notificato il

IRREVOCABILE il

ARTT. 27-28-29

il

REDATTA SCHEDA il

.....

CAMPIONE PENALE

N.

lavoro delle violazioni in materia antinfortunistica di cui ¹:

- all'art. 18 comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. per aver omesso di dotare, alla data dell'infortunio, il lavoratore [redacted] di idonei dispositivi di protezione individuale sotto specie di occhiali di sicurezza personali allo scopo di eliminare il pericolo di offesa agli occhi durante le lavorazioni in cui era esposto a proiezioni di schegge : dal 23.09.2009 , data in cui [redacted] ha firmato con altri lavoratori di aver ricevuto occhiali di protezione con ripari laterali, nonostante risulti assunto solo dal 5 ottobre 2009, fino alla data dell'infortunio -21.11.2014- non risultano consegnati a [redacted] ulteriori occhiali in sostituzione dei precedenti eventualmente ricevuti e soggetti ad inevitabile usura visto il tempo trascorso e l'utilizzo in edilizia, gravando sempre sul datore di lavoro l'obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuale destinati ai lavoratori ex art. 77 co. 4 lett.a) D.Lgs. n. 81/2008 mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- all'art. 18 comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. per aver omesso di richiedere l'osservanza da parte di [redacted] delle norme vigenti ed il corretto uso dei dispositivi di protezione individuali a seconda delle lavorazioni effettuate. Il datore di lavoro non ha previsto, nell'ambito delle procedure aziendali, un sistema di controllo per vigilare sull'uso corretto degli occhiali di sicurezza, indicando i soggetti incaricati e le modalità di richiamo in caso di inosservanza. Il giorno dell'infortunio presso il cantiere di [redacted] nella squadra composta da 4 lavoratori non era presente un preposto, istruito ed incaricato anche al controllo dell'uso dei DPI ed in particolare dell'uso degli occhiali nelle operazioni in cui i lavoratori erano esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezione di schegge durante l'utilizzo di attrezzi manuali comuni come il badile usato con colpi a taglio (in mancanza dell'adozione di una precisa procedura, anche dalle informazioni raccolte risulta che gli occhiali di sicurezza, anziché essere in consegna ad ogni lavoratore ed appositamente registrati, si trovassero occasionalmente nei furgoni, in cantiere, presso il magazzino della ditta oppure fossero liberamente acquistati dai singoli, senza un controllo effettivo di consegna e di uso durante le particolari lavorazioni , nè riconsegna e deposito dei D.P.I. al termine dell'utilizzo);
- all'art. 77 comma 4 lett. h) D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. per aver omesso di fornire a [redacted] una formazione adeguata circa i rischi da proiezione di schegge durante le lavorazioni con attrezzi manuali, come il badile usato con colpi a taglio, e uno specifico addestramento circa il necessario utilizzo degli occhiali di sicurezza nelle fasi di lavoro in cui tale uso si rende indispensabile per prevenire quel rischio (il particolare

¹ Per la similitudine del caso si confronti Cass.Pen. sez IV sentenza nr.7292 del 19.01.2010 riguardante fattispecie di lesioni personali colpose riportate da lavoratore il quale, mentre era intento ad inserire una tubazione in PVC in un pozzetto, colpendolo con una mazzetta da muratore, aveva causato il distacco di una scheggia che l'aveva colpito all'occhio sinistro. La Suprema Corte ha annullato la sentenza di Corte d'Appello assolutoria in quanto "in evidente contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il D.P.R. 24 aprile 1955 n.547, art. 382 (norma peraltro reiterata nel D.lgs n.81 del 2008)- che impone l'adozione di occhiali o schermi appropriati- intende salvaguardare l'incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle nelle quali sia eccezionale e contingente. Trattasi di indirizzo interpretativo assolutamente costante, consolidatosi attraverso plurime pronunce in senso conforme tra le quali possono ricordarsi, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti: sez 4, n.5989 del 17/12/1981 Ud.- dep. 19/06/1982- Imp. Rubeo; sez 4, n.9420 del 15/10/1984 Ud.-, dep. 29/10/1984- Imp.Valenza. Di particolare rilievo, con riferimento alla concreta fattispecie, risulta sez. 4 n. 5251 del 28.11.1985 Ud. -dep. 9.06.1986- Imp. Della Rosa: "il D.P.R. 24 aprile 1955 n.547, art. 382, che impone l'adozione di occhiali o schermi appropriati, intende salvaguardare la incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle in cui sia eccezionale e contingente; trattasi di norma di carattere generale, non contenente una elencazione tassativa di attività per cui è necessaria la misura cautelare, pertanto rientra nella previsione qualsiasi tipo di lavoro, compreso quello edile anche se il pericolo di proiezione di schegge non sia molto probabile (fattispecie di lavoratore esercente l'attività di carpentiere, nel cui occhio penetrava una scheggia metallica mentre batteva con un martello)". A tutto ciò- prosegue la Suprema Corte nella sentenza nr. 7292 del 2010- va aggiunto che non ha nessun pregio il ragionamento nella decisione impugnata in punto di presunta imprevedibilità dell'infortunio. Ed invero, un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento deve essere assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che è proprio ("ex plurimis": sez 4, n. 25532 del 23/05/2007 ud- dep. 4/07/2007 Imp. Montanino): il che non può certo dirsi nel caso di specie"

utilizzo degli occhiali di sicurezza non è necessariamente continuativo come le scarpe di sicurezza ed il ma è strettamente correlato all'attività svolta e necessita dunque di formazione specifica per individuare in quali fasi lavorative è previsto il loro utilizzo); [redacted] risulta aver presenziato solo a corsi di carattere generale;

all'art. 28 comma 2 lettere a), b) e d) D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. perché, nel documento di valutazione dei rischi a sua firma risalente al 23.09.2009 e vigente al momento dell'infortunio², in relazione alle fasi lavorative riferite ad operazioni di scalpellatura manuale, di battitura con attrezzi manuali metallici tipo martelli, mazze, punteruoli, chiodi, badile, tra le quali rientra l'operazione svolta da [redacted] al momento del suo infortunio³:

a) ometteva di effettuare una idonea valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute in merito all'attività lavorativa di cui in premessa, con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità del documento quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) ometteva di indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate a seguito della valutazione dei rischi rilevati, nella particolare fase lavorativa di cui in premessa;

d) ometteva di individuare delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nella fase di cui in premessa, e dei ruoli dell'organizzazione aziendale deputati a provvedervi, con assegnazione a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

In particolare nel D.V.R. elaborato da [redacted] non è stata effettuata una analisi dei rischi riguardante le fasi lavorative riferite ai lavori con attrezzi manuali come picconi martelli, scalpelli, mazze ecc. tra cui il badile utilizzato con colpi a taglio, anche in relazione al pericolo di offesa agli occhi per la proiezione di schegge. Nel D.V.R., nella scheda riferita alla mansione di operaio impiegato in cantiere, al punto 9.6.1 è prevista la consegna, tra i D.P.I., di "occhiali di protezione oculare", ma nelle successive schede di rischio relative alla mansione non viene contemplata la specifica fase lavorativa sopraindicata, oggetto dell'infortunio, ma genericamente l'utilizzo di attrezzi manuali di uso comune, per i quali come misura di sicurezza è previsto di utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti per l'attrezzatura, senza specificare gli attrezzi di riferimento ed i relativi dispositivi di protezione (pag. 96). A pag 109 viene indicato in modo altrettanto generico il rischio nelle lavorazioni, senza precisare quali, di proiezione di schegge, polveri ecc. negli occhi, la cui misura di sicurezza è individuata attraverso l'utilizzo di occhiali. Tutto questo sebbene a pagina 20 dello stesso DVR vengano indicati nr.6 infortuni agli occhi occorsi a lavoratori dipendenti nel decennio precedente (1999-2009)

Le predette violazioni ascritte al datore di lavoro costituiscono altrettanti profili di colpa specifica in nesso causale con l'infortunio, che non si sarebbe verificato con tali esiti lesivi se [redacted] avesse indossato occhiali di sicurezza o altro schermo e se non lo ha fatto è per via delle predette inosservanze attribuibili al suo datore.

Commesso in [redacted] il 21.11.2014

Identificata la persona offesa-querelante in:

[redacted], residente a [redacted], elett.te dom.to presso il difensore di fiducia Avv.to Giovanni Guarini, con studio in Rovereto Piazza del Podestà 10

2 [redacted] ha firmato quale datore di lavoro il DVR in data 23.09.2009, ha alla stessa data 23.09.2009 fornito quale datore di lavoro i DPI ai lavoratori dipendenti, ha in pari data provveduto quale datore di lavoro a nominare il responsabile del servizio aziendale di prevenzione e protezione, ha nella stessa veste successivamente nominato, in data 23.08.2010, il medico competente, ha siglato ad aprile 2011 il contratto di appalto che ha affidato i lavori di costruzione nel cantiere di Romagnano, quale impresa esecutrice, alla società F.Ili Zanotelli Srl e ha sottoscritto l'autodichiarazione a nome dell'impresa per il DURC in data 23.07.2013

3 Durante il normale uso può capitare che il badile venga ruotato per colpire con il bordo della lama radici, sassi e in questo particolare utilizzo nel caso di forte impatto contro elementi di elevata durezza si possono verificare proiezioni di schegge che rappresentano per il lavoratore un rischio di offesa agli occhi, eliminabile attraverso l'utilizzo di adeguati occhiali di sicurezza

Conclusioni: il PM dr.ssa Licia Scagliarini: chiede la pena finale di mesi 4 di reclusione come peraltro già indicato nell'ultima parte della memoria depositata

Il difensore della parte civile: conclude per la penale responsabilità del datore di lavoro e chiede che lo stesso venga condannato anche al risarcimento dei danni; deposita le conclusioni scritte con richiesta anche del risarcimento del danno e con richiesta eventualmente di provvisoria

Il difensore dell'imputato deposita documentazione e chiede l'improcedibilità per i motivi di cui alle note d'udienza, l'assoluzione, il minimo della pena con il riconoscimento delle generiche e la concessione dei benefici di legge se concedibili; chiede che l'eventuale risarcimento venga disposto in altra sede.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'imputato, difeso di fiducia, ha interposto rituale opposizione al decreto emesso dal GIP di Trento in data 16-17/08/2018, con il quale è stato condannato al pagamento di euro 6.750,00 a titolo di multa in relazione al reato a lui contestato.

È seguito il decreto di giudizio immediato, ritualmente notificato. Intervenuta senza opposizioni costituzione di PC ad opera del lavoratore infortunato [REDACTED], alla fissata udienza del 22/03/19 il Giudice, aperto il dibattimento in assenza di questioni preliminari, ha invitato le parti ad avanzare le rispettive richieste di prova, con ammissione delle prove orali indicate. Nel corso della successiva udienza del 07/10/2019 si è proceduto all'escussione di alcuni testi ed all'acquisizione di documentazione varia, con rinvio per il completamento dell'istruttoria all'udienza del 21/02/2020; in tale udienza è stato disposto il rinvio alla data del 06/04/2020 per richiesta di termine a difesa da parte dei nuovi difensori di fiducia dell'imputato; l'anzidetta udienza è stata poi rinviata in applicazione del disposto dell'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n. 18 alla data del 03/11/2020; in tale data è stata completata l'istruttoria con l'audizione dell'Isp. Lav. Tonelli Fabio e l'acquisizione di ulteriore documentazione; all'udienza conclusiva del 08/03/2021, previo deposito di documentazione, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò che si addebita al [REDACTED] è di avere, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società [REDACTED] srl e, quindi, di datore di lavoro, per colpa specifica, cagionato al lavoratore [REDACTED], dipendente con la qualifica di operario specializzato "tuttofare" del settore edile, lesioni personali gravi, che hanno determinato al medesimo una malattia e comunque una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 gg. nonché l'indebolimento permanente dell'organo della vista.

In particolare i profili di colpa specifica contestati all'odierno imputato consistono nella violazione dell'art. 18, comma 1 lett. d) del D. L.vo 81/08 - per avere omesso di dotare, alla data dell'infortunio, il lavoratore [REDACTED] di idonei dispositivi di protezione individuale sotto specie di occhiali di sicurezza personali allo scopo di eliminare il pericolo di offesa agli occhi durante le lavorazioni in cui era esposto a proiezioni di schegge, posto che dal 23/09/2009, data in cui lo [REDACTED] ha firmato di avere ricevuto occhiali di protezione, nonostante risulti assunto solo in data 05/10/2009, e fino alla data dell'infortunio, non risultano consegnati ulteriori occhiali in sostituzione di quelli precedenti eventualmente ricevuti, pur se soggetti ad usura - e lett f) - per non avere richiesto l'osservanza da parte del lavoratore [REDACTED] delle vigenti norme ed il corretto uso dei dispositivi di protezione individuali a seconda delle lavorazioni effettuate, non avendo previsto un sistema di controllo per vigilare sull'uso corretto degli occhiali di sicurezza e non essendo stato presente un preposto il giorno dell'infortunio; nella violazione dell'art. 77 commi 4 lett. h) del D. L.vo 81/08, per avere omesso di fornire a [REDACTED] una formazione adeguata circa i rischi da proiezione di schegge durante le lavorazioni con attrezzi manuali, come il badile usato con colpi a taglio, ed uno specifico addestramento circa il necessario utilizzo degli occhiali di sicurezza nelle fasi di lavoro in cui tale uso si rende indispensabile per prevenire quel rischio; nella violazione dell'art. 28, comma 2 lett. a), b) e d) del D. L.vo 81/08, - per avere il predetto imputato omesso, nel DVR risalente al

23/09/2009 e vigente al momento dell'infortunio, di effettuare una idonea valutazione di tutti i rischi legati alle fasi lavorative riferite ai lavori con attrezzi manuali, tra cui il badile utilizzato dallo [REDACTED] con colpi a taglio, anche in relazione al pericolo di offesa agli occhi per la proiezione di schegge.

Conseguentemente in data 21/11/2014 lo [REDACTED] rimaneva vittima di infortunio all'occhio sinistro presso il cantiere edile in loc. [REDACTED], durante la realizzazione di un muretto di confine in calcestruzzo, con le seguenti modalità: mentre cercava di tagliare, colpendola con il bordo tagliente della pala, una radice sporgente sul fondo dello scavo, veniva colpito all'occhio sinistro, non protetto da occhiali di sicurezza o altro schermo, da una scheggia metallica di 3 mm penetrante e ritenuta a livello del cristallino, che comportava la rimozione chirurgica del cristallino stesso, seguita dalla sostituzione con cristallino artificiale e, per complicanze, da un trapianto corneale non riuscito per reazione di rigetto, con conseguente inabilità al lavoro per un totale di gg. 553 fino al 27/05/2016 e menomazione dell'integrità psicofisica riconosciuta dall'INAIL per grave deficit del visus in occhio sinistro, in misura del 25%, costituente indebolimento permanente dell'organo della vista.

Preliminarmente ritiene il Tribunale di dover disattendere l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale formulata dalla difesa nella memoria depositata all'udienza conclusiva sul presupposto della preclusione da precedente provvedimento di archiviazione. L'eccezione è, infatti, stata proposta con riferimento al provvedimento dd. 30/07/2015, depositato dalla difesa all'udienza del 03/11/2021. Ebbene, come si comprende da tal provvedimento dd. 30/07/2015, nel caso in esame non ci si trova al cospetto di un provvedimento di archiviazione rilevante ex art. 414 c.p.p. bensì ci si trova al cospetto di un "provvedimento di archiviazione *de plano*" adottato direttamente dal PM sul presupposto, enunciato nel provvedimento, per cui "non si è in presenza" di una notizia di reato; ne deriva che non può trovare applicazione il principio invocato dalla difesa, espresso da Cass. Sez. Un. 20/06/2010 n. 33885, secondo cui "il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero", proprio perché tale principio di diritto è stato enunciato con riferimento all'ipotesi in cui vi sia "identità di fatto di reato" mentre il sopra richiamato provvedimento di archiviazione è evidentemente intervenuto in procedimento iscritto a modello 45 in relazione a fatto non qualificato come reato. Aggiungasi che, per il costante insegnamento della S.C. (Cass S.U., 28.3.2006 n. 13040; Cass. Sez. II, 13/10/2015 n. 42655), nemmeno nel procedimento contro ignoti è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione, sottolineando la Corte che il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; ebbene se ciò vale in siffatto procedimento, in cui pure viene in rilievo un fatto di reato, si deve ritenere che a maggior ragione debba valere in ipotesi quali quella in esame e con riferimento ad un provvedimento che presuppone che il fatto in esso considerato reato non sia. Di qui, quindi, l'infondatezza dell'eccezione difensiva.

Nel merito, l'esito dell'istruttoria, ad avviso del Tribunale, impone l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per l'addebito allo stesso formulato.

Escusso all'udienza del 07/10/2019, [REDACTED] ha premesso di avere lavorato, come operario di quarto livello, per la società [REDACTED] dal 2009 e sino al 2015, ovverosia sino al momento in cui la predetta società ha cessato l'attività; sono agli atti i documenti costituenti l'allegato 4 delle produzioni del PM, relativi al rapporto di lavoro dello [REDACTED] che risulta essere iniziato in data 5 ottobre 2009 e proseguito negli anni successivi dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, nonché la visura camerale della società in questione, dalla quale si evince che in data 27 aprile 2016 ne è stato dichiarato il fallimento.

Quanto ai corsi di formazione svolti, il teste ha dichiarato di avere frequentato unicamente un corso di gruista, durato 240 ore e, quanto specificamente alla sicurezza sul lavoro, ha affermato di avere frequentato un corso, solo in parte, dopo che aveva già subito l'infortunio; a sua memoria, prima dell'infortunio, non aveva partecipato ad alcun corso relativo all'utilizzo dei d.p.i.; presa visione della documentazione sottopostagli dal PM, ossia il registro presenze al corso di formazione "la sicurezza nell'azienda [REDACTED] r.l." svoltosi tra il 25/08/2014 ed il 27/02/2015, ed in particolare dell'affol. PM 691-692, ha dichiarato di non riconoscere come proprie le firme risultanti dal registro ed ha ribadito che, a sua memoria, solo ad infortunio già avvenuto ha partecipato ad un corso, specificando che ci è andato che aveva ancora le bende sull'occhio ferito, tanto che il docente gli ha anche fatto delle domande al riguardo. Presa visione del documento sottopostogli dalla difesa, ossia l'attestato di frequenza di data 18/12/2014, ha confermato di avere frequentato un corso di tal tipologia, unitamente a circa la metà dei dipendenti della ditta, ma ha ribadito che ciò è avvenuto dopo l'infortunio e non prima, spiegando che un tanto poteva dire con certezza dal momento che si è presentato in aula con le bende e che ha anche discusso con gli altri in merito a ciò che gli era accaduto.

Quanto ai d.p.i. in sua dotazione, ha affermato che quando nel 2009 ha iniziato a lavorare per la [REDACTED] ha ricevuto, non direttamente dalla ditta bensì dalla cassa edile, unicamente gli elmetti e le scarpe antinfortunistiche, oltre al vestiario; il datore di lavoro gli ha fornito, invece, solo i guanti, mentre gli occhiali di protezione non gli sono mai stati forniti, se non forse una volta, all'inizio del rapporto di lavoro; per quanto a sua conoscenza, neppure ve ne erano a disposizione in magazzino ed a tal proposito ha affermato che in magazzino vi erano certamente degli attrezzi da lavoro e vi erano degli elmetti ma non anche altri d.p.i.. Il giorno in cui si è verificato l'infortunio egli, quindi, non aveva occhiali, perché per averli avrebbe dovuto comprarli da sé, come già aveva fatto altre volte in passato, ma quelli acquistati, dopo alcuni utilizzi, erano diventati inservibili ed altri non gli erano stati forniti. Presa visione del documento 7), all. 16 sottopostogli dal PM, ossia la ricevuta di consegna dei d.p.i. recante la data del 23 settembre 2009 (affol. 558-559), lo [REDACTED] ha confermato che quella presente è la propria firma, sottolineando che non ricordava se e quando l'avesse apposta; ha evidenziato che a quella data egli, comunque, non lavorava ancora alle dipendenze della [REDACTED] (segnalando che in particolare il giorno 23 settembre egli si trovava addirittura all'estero per festeggiare il compleanno del proprio fratello) ed ha ribadito che quel tipo di occhiali, indicati nella ricevuta di consegna, o altri non gli sono, in realtà, mai stati consegnati. Ha aggiunto di non avere mai veduto occhiali di protezione in magazzino né a disposizione di altri suoi colleghi, se non di Tomasini, che invece li aveva, anche se poi di fatto non li usava.

Proseguendo, ha ricordato che il giorno dell'infortunio, verificatosi precisamente alle ore 13.10, egli stava lavorando insieme a [REDACTED], con il quale aveva sovente lavorato anche in altri cantieri, con [REDACTED], che era autista e che lavorava in cantiere solo quando non impegnato nella mansione propria, e con [REDACTED] con il quale pure lo [REDACTED] aveva lavorato solo poche volte. Nel cantiere non c'era un caposquadra, pur se, di fatto, quando era presente [REDACTED] era questi che, se arrivava il geometra, si interfacciava con lui. Richiesto di riferire se nei cantieri vi fosse qualcuno che impartiva disposizioni sull'utilizzo dei d.p.i. e che vigilava sul loro uso, ha spiegato che in passato, ancora nel 2011, la ditta aveva ricevuto una sanzione, con blocco del cantiere per alcuni giorni, per via dell'uso di una impalcatura fatta con cavalletti non a norma, per cui da allora si raccomandava agli operai di mettere gli elmetti o, almeno, di portarli con sé in cantiere, in modo che ci fossero in caso di controlli. Richiesto di specificare chi fosse a dare disposizioni, ha riferito che, per quanto a sua conoscenza, quello che "contava di più" e prendeva le decisioni era [REDACTED], mentre un altro suo fratello, [REDACTED], lavorava nei cantieri ed in tal caso faceva da caposquadra, ed a questi una volta egli aveva chiesto gli occhiali di protezione, ma gli era stato risposto di comprarseli, mentre un terzo fratello, [REDACTED] la mattina dava disposizioni in ordine ai vari cantieri dove gli operai dovevano andare.

Quanto ai fatti, il teste ha spiegato che quel giorno, nello specifico, la mattina hanno montato l'armatura della fondazione per la realizzazione del muro ed il pomeriggio doveva essere fatto il getto di cemento, per cui all'una è arrivata l'autobotte; [REDACTED] teneva il manico dell'autobotte per direzionare il getto di cemento dentro la fondazione ed aveva con sé il badile, per pulire lì dove doveva essere fatto il getto; c'erano, infatti, delle radici che mano a mano egli ha tagliato senza problemi, fino a quando ne ha trovata una che finiva dentro l'armatura, sicché, dal momento che il seghetto non c'era, ha provato a toglierla a mano dall'armatura senza riuscirci; dunque l'ha colpita con il badile di taglio, con una modalità che tutti usano in cantiere, e non appena ha dato il colpo con il badile ha sentito un forte dolore all'occhio sinistro, per cui ha gridato ed imprecato e si allontanato perché, per circa dieci minuti, non ha più visto niente; poi però, per non avere dei problemi, atteso anche che il dolore è diminuito ed ha ripreso a vedere qualcosa, è tornato a lavorare ed è rimasto in cantiere fino alle 17.00 circa; dopodiché è tornato a casa con la propria auto e lì si messo a farsi la doccia, senonché il contatto con l'acqua gli ha scatenato un dolore fortissimo e, dunque, è corso subito al pronto soccorso dell'ospedale di Trento, ivi giungendo poco dopo le sei di sera; lì, non appena ha riferito l'accaduto, al triage gli hanno fatto presente che l'oculista non c'era e che doveva tornare la mattina successiva, sicché egli se ne è tornato a casa, senza farsi rilasciare alcuna certificazione, come pure ha chiarito in risposta a specifica domanda. Dopo una notte di dolore lancinante, la mattina successiva è tornato all'ospedale dove, a seguito degli approfondimenti del caso, ha appreso che si era perforato l'occhio con una scheggia e che doveva essere operato; a tal fine è stato inviato all'ospedale di Rovereto, dove ha passato la giornata con dolori fortissimi, fino a quando è stato sottoposto ad intervento, durante il quale è stata rimossa la scheggia ma anche il cristallino; quattro o cinque mesi più tardi si è sottoposto ad altro intervento per la sostituzione del cristallino, ma anche in seguito a ciò non ha recuperato minimamente la vista ed ha anzi continuato ad avere dolori molto forti, dovendo far sempre uso di molteplici farmaci; si è poi sottoposto, dopo altri sei o sette mesi, all'ospedale di Padova ad ulteriore intervento di trapianto della cornea, che però non ha dato l'esito sperato, perché ha avuto il rigetto, ed è pertanto in attesa di un nuovo intervento e continua a soffrire di dolori molto forti.



Udienza del 08/03/2021

E' agli atti la documentazione medica rilasciata nel tempo allo [REDACTED] tra cui il certificato (affol. 233 e ss) rilasciato dall'ospedale di Trento il 22/11/2014, recante diagnosi di "penetrazione oculare non specificata", in cui si attesta che il paziente è stato inviato al reparto oculistica dell'ospedale di Rovereto per l'esecuzione di intervento urgente, la cartella clinica (all. 10 - affol. 238 e ss.) relativa al ricovero d'urgenza presso l'ospedale di Rovereto, ove lo stesso 22/11/2014 lo [REDACTED] è stato sottoposto ad intervento di rimozione del cristallino e del corpo estraneo e poi dimesso in data 26/11/2014; la documentazione (affol. 82 e all. 11 affol. 292 e ss) inerente l'intervento di vitrectomia, impianto di IOL a fissazione sclerale e pupilloplastica in occhio sinistro in esiti di trauma bulbare eseguito presso l'ospedale di Rovereto nell'aprile 2015, nonché la documentazione relativa all'intervento di trapianto di cornea eseguito nel novembre 2015 all'ospedale di Padova, non riuscito per reazione di rigetto (cfr. certificati affol. 88 e affol. 28 che riporta diagnosi del 04/04/17 "reazione di rigetto corneale in os in paziente sottoposto a trapianto corneale"); vi sono, inoltre, le relazioni di visita medica rilasciate dall'Inail, l'ultima risalente al 04/04/2017, attestante grave deficit del visus in OD e grado di menomazione dell'integrità psicofisica derivante dall'infortunio nella misura del 25%, nonché la certificazione INAIL di data 20/11/2017 (all. 13 - affol. 346 e ss) attestante un'inabilità al lavoro per un totale di giorni 553, dal 22/11/2014 al 27/05/2016.

Soffermandosi sulle conseguenze patite, [REDACTED] ha dato conto di un radicale cambiamento della propria vita: oltre alla grave sofferenza fisica (il teste ha dichiarato che su una scala da 0 a 10, potrebbe quantificarla sul 9 per circa un anno e poi, anche nell'attualità, sul 6), ha spiegato che per mesi ha dovuto assumere antidolorifici e cortisone ed usare colliri specifici, dapprima sette - otto, poi ridotti a quattro. Ha inoltre evidenziato di non essere più in grado di svolgere alcune mansioni lavorative; ad esempio la sua attività principale in passato era quella di gruista, attività che ora non può più svolgere perché non percepisce la profondità; dopo l'infortunio, poi, ha trovato un lavoro come magazziniere ed è andato anche a fare il corso di mulettista, che ha superato, senonché, in fase di assunzione, gli hanno comunicato che non poteva svolgere quell'attività a causa del difetto alla vista e, dunque, ha perso anche quel lavoro. Quanto alla vita privata, ha riferito di ripercussioni sul rapporto con la moglie e sulla propria vita sessuale (dichiarando "...ho rischiato il divorzio per via degli umori e quant'altro. Adesso per fortuna le cose si sono ristabilite e... cioè non voglio entrare in dettagli, però perdendo un occhio a livello che sono andato io e che altro... a livello, parliamoci chiaro, sia sessuale che altro ... zero!..."); ha riportato che prima dell'infortunio egli aveva la passione per la moto, che dopo ha dovuto vendere perché non l'ha più potuta usare (ha dichiarato "...non posso più guidare la moto, le lascio immaginare il perché, perché l'aria nell'occhio e quant'altro, è così...") e che parimenti in precedenza andava a fare "free climbing" con la moglie, attività che pure ha dovuto smettere, dal momento che non può superare i 1.800 metri di altitudine.

Quanto alle conseguenze patite dalla p.o. [REDACTED], occorre altresì fare un riferimento ai contenuti della relazione medico legale a firma del dott. Roberto Dell'Uomo, acquisita all'udienza del 07/10/2019. In tale relazione il dott. Dell'Uomo, ripercorsa la documentazione medica rilasciata al sig. [REDACTED] e dato atto che ad esame obiettivo si riscontra "perdita completa del visus, senza alcuna possibilità di conta delle dita, ma rimane una vaga percezione di luci e ombre", osserva in primo luogo che "palese è il nesso di causalità fra l'evento riferito e le lesioni riscontrate...si deve sottolineare come gli occhi non erano protetti da alcun DPI idoneo ed il loro uso avrebbe, ovviamente, completamente emendato la lesione" e, soffermandosi più

specificamente sulle conseguenze lesive, rileva come la inabilità temporanea biologica sia quantificabile in 20 giorni di totale, 200 giorni di parziale al 75% e 200 giorni di parziale al 50%, rileva altresì, con riferimento al danno permanente, come lo stesso sia rappresentato dalla perdita totale del visus dell'occhio sinistro, con residua lieve percezione di luci e ombre, cui si associa il dismorfismo della pupilla e dell'iride, fonte di danno estetico, osservando che il descritto quadro clinico configura un danno permanente valutabile come danno biologico nella misura del 28% e configura altresì un danno alla capacità lavorativa specifica nella misura del 34%, posto che è prevedibile un impiego del lavoratore nel proprio settore lavorativo solo come manovale mentre è da escludere qualsiasi mansione che comporti l'utilizzo di mezzi e attrezzature che necessitano di una precisione di manovra, dato che, per la situazione di vista monoculare, manca allo stesso completamente la sensazione della "profondità di campo".

Proseguendo nella deposizione, [REDACTED] presa visione del fascicolo fotografico sottopostogli dal PM, ha evidenziato che la foto 1 rappresenta una situazione antecedente, che gli non ha visto, giacché quando ha iniziato a lavorare bisognava finire di montare l'armatura e fare il getto, ma lo scavo c'era già (ha precisato che, infatti, nel cantiere di [REDACTED] è andato a lavorare solo il giorno dell'infortunio); lo stato dei luoghi ritratto nella foto n. 2, secondo il teste, corrisponde ad un momento leggermente successivo rispetto all'infortunio, perché quando gli è capitato l'infortunio stavano gettando la fondazione, ossia il massetto di cemento che è raffigurato in quella foto, il quale deve asciugare prima che possano essere montati i pannelli in legno per armare il muro, pure ritratti in quella foto; in particolare lo [REDACTED] teneva per la maniglia il manicotto dell'autobotte per orientare il cemento dentro la fondazione, mentre [REDACTED] era impegnato a vibrare il cemento ed anche [REDACTED] era lì vicino a loro; quando si è trovato di fronte ad una radice piuttosto lunga, che dal bordo dello scavo finiva dentro la fondazione, e non è riuscito a toglierla a mano dall'armatura, le ha dato una badilata per tagliarla, colpendo probabilmente un sasso da cui è partita una scheggia che gli ha perforato l'occhio; ha aggiunto che, dopo il primo intervento che ha subito, la dott.ssa Romanelli, che lo ha operato, gli ha mostrato la scheggia, delle dimensioni di 2 o 3 millimetri, che aveva estratto; rispondendo a specifica domanda, ha chiarito che egli non sa dire di che materiale fosse la scheggia in questione, riportando che la stessa Romanelli gli ha detto che non avevano determinato di che materiale si trattasse, se fosse di pietra o di metallo, ed egli allora ha suggerito di usare una calamita per verificare se si trattasse o meno di metallo, ricevendo risposta che era comunque conservata dentro la cartella clinica. Presa visione della foto n. 10 del fascicolo fotografico (ove in calce è riportato che, a prova fatta con calamita, la scheggia è risultata metallica) rispondendo a domanda, ha confermato che ben poteva trattarsi della scheggia in oggetto, ribadendo che egli non sapeva dire né gli era stato comunicato se fosse di metallo o pietra.

A specifica domanda, ha ricordato che la mattina stessa dell'infortunio aveva utilizzato la mola a disco, pur se non avrebbe dovuto perché aveva un'idoneità al lavoro con limitazioni (come risulta dal doc. 9 delle produzioni del PM, affol. 737, ossia il giudizio di idoneità con limitazioni data 17/05/2014, in cui si precisa che il lavoratore non può fare sforzi intensi e/o prolungati che interessino il tratto lombare e cervicale e non può fare uso di strumenti vibranti), e che l'aveva fatto ingegnandosi a indirizzare le scintille in direzione opposta alla sua ma senza utilizzare strumenti di protezione ed in particolare occhiali, perché non ve ne erano a disposizione né del resto vi erano disposizioni scritte o verbali specifiche sui dispositivi di protezione visiva.

Ha poi spiegato che in passato e precisamente nel 2013, gli era capitata un'evenienza in parte analoga, nel senso che in quell'occasione stava demolendo un travetto di cemento, munito di massetto e scalpello, ed anche in quell'occasione è partita una scheggia che l'ha colpito in un occhio, ma in quel caso, recatosi all'ospedale, gli hanno tolto la scheggia ed egli è rimasto a casa quel solo giorno, che era un venerdì, e poi è rientrato normalmente al lavoro il lunedì non riportando conseguenza alcuna; l'infortunio risale al 1 marzo 2013, come risulta dal certificato medico depositato dalla difesa di PC, che riporta la diagnosi di "corpo estraneo corneale os" con prognosi di 2 gg. s.c.; ha specificato che quando ha subito questo infortunio non stava utilizzando gli occhiali di protezione e che, purtuttavia, non ha ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro; al tempo lavorava alle dipendenze di "L.Z." che era un consorzio costituito dallo stesso [REDACTED] e da tale [REDACTED]. Per quanto a sua conoscenza nessuno dei colleghi è mai stato sanzionato per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione.

All'udienza del 07/10/2019 è stata assunta anche la deposizione del teste [REDACTED] anch'egli dipendente della [REDACTED] srl", per la quale, come dallo stesso specificato, ha lavorato in qualità di muratore edile all'incirca per sei anni, dal 2009 e sino a quando la società ha cessato l'attività nel 2015 e che era presente nel cantiere ove si è verificato l'infortunio allo [REDACTED]. Il giorno in questione egli stava lavorando, insieme ad altri tre colleghi ([REDACTED]), tutti dipendenti della medesima ditta, nessuno dei quali svolgeva funzioni di preposto o di caposquadra, in un cantiere a [REDACTED]; in quei giorni, in particolare, gli operai erano impegnati nella realizzazione di un muretto, per cui era stata predisposta la fondazione, della lunghezza di circa 20 metri e della profondità di circa 40 - 50 cm, e l'armatura con pannelli di legno, ed il pomeriggio dell'infortunio, a memoria del teste, era presente la betoniera per il getto del cemento; secondo il suo ricordo, mentre [REDACTED] e [REDACTED] si trovavano all'incirca in cima allo scavo (nel punto che il teste ha contrassegnato con una "X" nella foto numero 3 del fascicolo fotografico di cui al punto 2) delle produzioni del PM), dato che la strada era in leggera discesa e, dunque, il getto del cemento iniziava dalla parte più alta, lo [REDACTED] si trovava all'incirca dalla parte opposta (il medesimo teste, sulla medesima fotografica, ha indicato con dei cerchi le possibili posizioni dell'infortunato, chiarendo che ricordava solo in modo approssimativo la dislocazione del collega, non sapendo dire se l'uomo si trovasse nella parte destra o sinistra dello scavo o nello scavo) e stava lavorando, secondo il suo ricordo, con un piccone e non con un badile; ad un certo punto [REDACTED] si è lamentato che qualcosa gli era entrato in un occhio, ma poi, a memoria del teste, egli ha continuato a lavorare, senza lamentare particolare dolori, perché diversamente lo avrebbero accompagnato al pronto soccorso; solo il giorno dopo hanno appreso che la situazione si era aggravata. Circa i dispositivi di protezione ed il loro uso, [REDACTED] ha dichiarato che, per proteggersi da eventuali schegge, egli aveva in dotazione degli occhialini, che era solito usare per tagliare con la mola a disco. Ha chiarito che ciascun lavoratore portava con sé un bidone o una cassetta, ossia un contenitore, dentro il quale metteva tutti gli attrezzi che gli servivano nella lavorazione in cui in quel momento era impegnato e teneva anche eventuali dispositivi di protezione. A sua memoria quando è stato assunto gli hanno fatto firmare un documento nel quale ha dichiarato che gli sono stati consegnati i dispositivi di protezione ed ha precisato che, purtuttavia, se egli era già in possesso di alcuni dispositivi di protezione per averli usati quando lavorava per altra ditta, pur avendo firmato per consegna, non ne ha presi di nuovi ed ulteriori per non avere dei doppioni.

Rispondendo a specifica domanda se qualcuno per la [REDACTED] controllasse lo stato dei dispositivi, onde verificarne l'efficienza o l'eventuale usura, ha dichiarato in via generale di non essere a conoscenza di ciò, aggiungendo che, in caso di rottura o di usura di qualche dispositivo, era lui stesso a richiedere che venisse sostituito o comunque ad andare in magazzino a prenderne uno di ricambio; simmetricamente, anche quanto all'uso dei dispositivi, ha riferito che, pur non potendo dire che cosa facessero gli altri suoi colleghi, per ciò che lo riguarda, era lui stesso che, forte della propria esperienza pluriennale nel settore edile, decideva quali dispositivi usare ed in quali lavorazioni; così ad esempio egli utilizzava gli occhiali di protezione quando doveva usare la mola a disco, trattandosi di lavorazione in cui con estrema frequenza si producono schegge che possono colpire gli occhi; in sintesi ha dichiarato il teste "...quando vedo una situazione di ipotetico pericolo, senza che nessuno mi dica niente, non deve venire la mamma a dirmi che devo mettermi gli occhiali insomma, me li metto per protezione mia...; vedi in base alle situazioni che stai lavorando da come la vedo io insomma, dopo come le ho detto appena prima se vedo una situazione di minimo pericolo... mi attrezzo io ..." e, proseguendo, ha quindi confermato che era lui stesso che individuava e selezionava le possibili situazioni pericolose ed i dispositivi da utilizzare in dipendenza ad esse, grazie alla propria esperienza, anche perché non c'era sempre qualcuno a controllare, ribadendo peraltro che non sapeva come si comportassero gli altri colleghi. Da ultimo ha affermato di avere frequentato tre o quattro corsi di sicurezza organizzati dalla [REDACTED], all'incirca sette o otto anni prima, come quello su ponteggi o di primo intervento, di non ricordare se vi avesse partecipato come frequentante anche [REDACTED] e di non essere a conoscenza se questi avesse avuto altri infortuni sul lavoro.

È stato poi sentito il teste [REDACTED], altro dipendente della [REDACTED] che vi ha lavorato per circa 37-38 anni e che era in servizio anche al tempo dell'infortunio occorso allo [REDACTED]. Quel giorno il [REDACTED], lo [REDACTED] ed altri due operai stavano lavorando nel cantiere di [REDACTED] e nello specifico si stavano accingendo a gettare il calcestruzzo per costruire un muretto ed infatti era presente la betoniera. Antecedentemente avevano scavato la fondazione con l'uso di un escavatore e avevano realizzato l'armatura, posizionandovi il doppio pannello in legno; presa visione della documentazione fotografica agli atti, ha riferito che al momento dell'infortunio la situazione del cantiere era approssimativamente quella rappresentata nella foto 2, foto che però ritrae un momento leggermente antecedente della lavorazione, perché raffigura una sola metà dell'armatura, mentre quando lo [REDACTED] ha subito l'infortunio l'armatura era completa, tanto che si stava per fare la gettata di calcestruzzo. Proseguendo, ha spiegato che alla base dell'armatura doveva essere messa della terra per evitare che, quando si faceva il getto, il cemento fuoriuscisse attraverso la fessura che rimane tra terreno e pannello e, dunque, mentre il [REDACTED] ed un collega che era vicino a lui si stavano preparando per il getto, lo [REDACTED] stava, invece, muovendo la terra per tappare la fessura. Per tale attività aveva con sé sia una pala, per sollevare la terra e posizionarla lì dove occorreva, sia un piccone per rompere la terra più dura ed il lavoro veniva svolto all'interno di un campo di viti, dove erano presenti anche delle radici. Ad un certo punto lo [REDACTED] si è lamentato che gli faceva male ad un occhio perché gli era entrato qualcosa, che il teste non ha saputo precisare, chiarendo che in quel momento specifico egli dava le spalle allo [REDACTED], il quale in quel momento, a sua memoria, aveva in mano un piccone; purtroppo essi hanno terminato il lavoro che stavano facendo, e cioè hanno ultimato il getto del muro, e poi lo [REDACTED] si è allontanato con la sua auto. In risposta a specifiche domande, ha dichiarato che quel giorno era il [REDACTED] che, pur se

non aveva alcun ruolo formale, li gestiva l'attività, perché lui ([REDACTED]) aveva maggiore anzianità ma la sua mansione ordinaria era quella di autista e quel giorno si trovava lì perché "faceva un po' da jolly"; ha aggiunto, infatti, il teste che quando capitava di dover fare qualche lavoretto, in assenza di squadre fisse, "...magari avanzava un uomo da una parte e un uomo dall'altra, si mettevano insieme ed andavano a fare il lavoro" e talvolta andava il geometra a dire che cosa si doveva fare, ma il giorno dell'infortunio non c'era. Ha poi affermato che egli non usava occhiali di protezione in caso di utilizzo di attrezzi come pala o piccone in operazioni del tipo di quella che stava svolgendo lo [REDACTED] ed ha confermato di avere anche frequentato qualche corso di formazione mentre, con riguardo specifico alle modalità di impiego dei dispositivi di prevenzione, ha dichiarato "... però abbiamo anche fatto i corsi, dopo uno sta alla persona decidere, io ho gli attrezzi a disposizione per non farmi male e li metto. Se uno non se li vuole mettere, sono "cavoli suoi...". Ha affermato che, quale dipendente della [REDACTED] egli aveva in dotazione gli occhiali di protezione, come anche gli altri, e che si tenevano, insieme agli attrezzi ed agli altri dispositivi individuali, nelle rispettive cassette degli attrezzi, dopodiché - ha proseguito il teste - "se uno li vuole adoperare, li adopera, se uno non li vuole adoperare...deve essere la persona stessa che decide per non farsi male o per non prendere una cosa negli occhi, una cosa e l'altra, come i guanti, come le scarpe, come tutte le robe insomma...". Ha ancora spiegato che a lui ([REDACTED]) gli occhiali li aveva forniti la ditta e che del resto in magazzino vi sono tutti gli scompartimenti con i vari attrezzi, per cui ognuno andava in magazzino e prendeva ciò di cui aveva bisogno; il teste ha anche ricordato che la mattina era presente lo stesso datore di lavoro o uno dei suoi fratelli, cosicché se in magazzino non si trovava quello che serviva si chiedeva a loro e si andava a comprare sempre tramite ditta. Su contestazione del PM (in relazione a precedente dichiarazione, secondo gli occhiali li aveva presi personalmente il [REDACTED] presso il negozio indicato dalla ditta), il teste ha chiarito che poteva capitare che, se mancava qualcosa e lo stesso interessato magari si recava in un negozio per prendere del materiale, fosse lui stesso ad acquistare, sempre a nome della ditta, anche il dispositivo che mancava; ha, infatti, precisato che essendo egli ([REDACTED]) un autista e recandosi, in tale sua mansione, con frequenza a prendere dei materiali dai fornitori, ben poteva capitare che si prendesse da sé quel che gli serviva. In risposta ad ulteriori domande, ha dichiarato di non ricordare di avere mai firmato al datore di lavoro fogli di consegna di occhialini ed ha confermato che [REDACTED] era solito seguire i propri cantieri, se non sempre personalmente avvalendosi del geometra, e da ultimo ha affermato che a sua memoria nessun dispendente ha mai ricevuto provvedimenti disciplinari o è stato sanzionato per non avere utilizzato i dispositivi di protezione o per non avere lavorato correttamente, ancorché sui cantieri venisse raccomandato di farne uso.

[REDACTED], chiarito di avere lavorato alle dipendenze della ditta [REDACTED] dal marzo 2009 e sino al 2015, quando ne è intervenuto il fallimento, e di essere stato anch'egli presente quando si è verificato l'infortunio, presa visione del fascicolo fotografico prodotto dal PM, ha riconosciuto nelle foto 1 e 2 il cantiere di [REDACTED] che è stato teatro di quell'infortunio, che secondo il suo ricordo è avvenuto di pomeriggio; lui ed i colleghi dovevano preparare la fondazione e poi gettare il calcestruzzo; il teste non è stato in grado di ricordare se, al momento del fatto, fosse già presente l'autobotte o meno e dove specificamente si trovasse e cosa stesse facendo ciascuno dei presenti, se non che egli si trovava all'incirca all'inizio dello scavo, ove sulla foto n. 3 è tracciata una "X" e che un po' più in là, all'incirca dove sulla



Udienza del 08/03/2021

medesima foto sono tracciati i cerchi, c'era [REDACTED] che stava ancora sistemando la fondazione con una pala o un piccone (il teste non ha ricordato con precisione se il collega stesse usando l'uno o l'altro attrezzo). Ad un certo punto questi ha preso a dire che una scheggia gli era entrata in un occhio e che aveva male o fastidio, cosa a cui egli non ha dato tanto peso, dato che comunque anche [REDACTED] ha poi ripreso a lavorare con gli altri ed gli [REDACTED] ha saputo solo due settimane dopo del problema riportato dal collega. A sua memoria [REDACTED] in quel momento non portava dispositivi di protezione, così come pure lo stesso [REDACTED]. A tal riguardo il teste ha rammentato che egli aveva con sé il proprio zaino, in cui erano contenuti i suoi dispositivi individuali, compresi gli occhiali, ed ha spiegato che però detti dispositivi si indossavano quando si riteneva opportuno che era meglio usarli; ha, infatti, dichiarato che i corsi in materia di sicurezza, almeno quelli base, erano stati fatti e da lui frequentati; non ha ricordato quando, né se fosse stato presente anche [REDACTED] ed ha dichiarato che ciascuno aveva a disposizione i dispositivi e poi in sostanza decideva se e quando metterli. Circa la dotazione dei dispositivi, ha affermato che questi erano presenti in magazzino e, quindi, pur se il datore di lavoro non li consegnava individualmente, ciascuno poteva prenderli e che anche sul furgone c'erano dei guanti e altri strumenti di riserva, per cui, se si rompevano, c'era il ricambio. Gli occhiali di protezione in suo possesso li aveva presi lui stesso in magazzino; se qualcosa si rompeva o si deteriorava, bastava chiedere al collega che partiva la mattina dal magazzino che procurasse quel che serviva ed ha, infatti, confermato che di questo tipo di problematiche non veniva investito un superiore. A specifiche domande ha risposto che anche a lui è capitato di utilizzare il badile di taglio, ad esempio quando c'era da scavare e si trovava qualche radice o simile, e che, a sua memoria, anche [REDACTED] lavorava con il badile di taglio; ha chiarito che il giorno dell'infortunio non c'era nessuno che impartisse direttive sull'uso dei d.p.i., anche se un paio di volte al giorno passava il geometra, che era uno della famiglia [REDACTED]. A specifica domanda ha inizialmente dichiarato che, nelle occasioni in cui aveva usato il badile di taglio, aveva indossato gli occhiali di protezione, mentre poi, a seguito di contestazione rispetto a quanto dichiarato agli Ispettori del Lavoro in data 24/10/2017, ha specificato che non sempre mentre era impegnato in tale attività aveva utilizzato gli occhiali e, ad ulteriore domanda, ha risposto di non avere mai ricevuto provvedimenti disciplinari da parte dell'azienda, neppure quando non aveva utilizzato gli occhiali di protezione.

È stato da ultimo escusso, all'udienza del 03/11/20, l'Isp. del Lavoro FABIO TONELLI, che ha riferito in merito agli accertamenti svolti in conseguenza dell'infortunio occorso allo [REDACTED] su delega della Procura nel 2017. Ha significato di avere inizialmente preso visione dell'atto di querela presentato dal legale della p.o., dato che non vi erano atti accertativi o documentazione riferita all'immediatezza dell'evento, e di avere dunque ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle sommarie informazioni rese dai lavoratori presenti nonché attraverso la documentazione riferita al cantiere e ad un sopralluogo, che però egli ha svolto solamente circa tre anni dopo l'infortunio. Al tempo di detti accertamenti la società [REDACTED] era già fallita, mentre al tempo dell'infortunio era ancora operante ed a quel tempo il datore di lavoro era stato individuato nella persona di [REDACTED] in quanto presidente di consiglio di amministrazione e direttore tecnico della società, il quale non aveva conferito alcuna delega in materia di sicurezza sul lavoro ed aveva firmato, quale datore di lavoro, il DVR vigente. Il cantiere teatro dell'infortunio si trovava a Romagnano e consisteva nella realizzazione di un edificio privato, che la soc. [REDACTED] aveva realizzato; il relativo piano di sicurezza era stato

Udienza del 08/03/2021

sottoscritto da [redacted] che era anche il direttore tecnico di quel cantiere, laddove invece [redacted] aveva firmato il contratto stipulato con il committente privato avente ad oggetto il cantiere di [redacted] ed aveva altresì sottoscritto, nella sua qualità, presso il Comune di Trento, l'apposito modulo del DURC dei suoi dipendenti. Per la ricostruzione della dinamica dell'infortunio, oltre ad assumere a s.i.t. i lavoratori, vennero recuperate alcune fotografie dei luoghi, che erano state in allora scattate dal direttore dei lavori, che in quei giorni aveva fatto alcune foto della zona dell'infortunio, fotografie che hanno poi composto il fascicolo fotografico agli atti. Sulla base di quanto emerso, sono state rilevate delle contravvenzioni, quelle di cui al verbale di ispezione - rilievo di contravvenzione e relativa prescrizione di data 17/11/2017 (affol. 743 e ss. prodotta dal PM all'udienza del 03/11/2020) - corrispondenti ai profili di colpa specifica contestati nel presente procedimento, contravvenzioni delle quali l'odierno imputato Zanotelli Bruno venne chiamato a rispondere nel procedimento n. 1187/2018 r.g.n.r., definito per con la sentenza n. 187/19 (prodotta in copia dal PM all'udienza del 03/11/2020) che, su concorde richiesta delle parti, ebbe a dichiarare i reati contravvenzionali ascritti allo [redacted] estinti per prescrizione. Proseguendo nella deposizione il teste Tonelli ha spiegato che la dinamica dell'infortunio ricostruita è stata quella per cui il lavoratore, per togliere quelle radici la cui presenza si rileva anche dalla documentazione fotografica sopra citata, si è servito di un badile con cui ha colpito, con forza, di taglio le radici stesse; così facendo, colpendo il terreno, un sasso o comunque un elemento duro, ha fatto partire una scheggia metallica, che lo ha investito all'occhio sinistro. Tale scheggia è stata poi visionata presso l'Ospedale di Rovereto, dove [redacted] è stato operato, ed è risultata consistere in una piccola scheggia metallica, di 3 millimetri di lunghezza, che presumibilmente si è staccata dal badile medesimo, costituito da una lamiera in ferro abbastanza sottile che, colpendo di taglio, può essersi scheggiata, con frammento che è fuoriuscito con forza arrivando sino all'occhio del lavoratore. Il teste ha riportato che in effetti è questa una operazione non estemporanea, che ben può essere compiuta dai lavoratori del settore edile; solo che se il badile viene usato ordinariamente con una forza limitata non ci sono pericoli di schegge, mentre se viene utilizzato per fare questa operazione, colpendo con forza il terreno, il lavoratore è esposto al rischio di essere investito da schegge; il datore di lavoro, per parte sua, doveva provvedere a fornire al lavoratore, quale dispositivo di sicurezza, gli occhiali, rendendolo al contempo edotto che quell'operazione comportava quel particolare tipo di rischio che rendeva necessario l'utilizzo degli occhiali di sicurezza. Per contro nel caso di specie non risultava che a [redacted] fossero stati consegnati occhiali di questo tipo: segnatamente tra i documenti acquisiti presso la [redacted] vi era anche una ricevuta di DPI sottoscritta per consegna, l'unica rinvenuta con riferimento agli anni in cui [redacted] ha lavorato alle dipendenze di quella ditta, con la peculiarità però che quella ricevuta recava una data antecedente a quella in cui [redacted] risultava essere stato assunto. Sulla base della medesima documentazione neanche [redacted] risultava avere ricevuto occhiali di sicurezza, mentre [redacted] e [redacted] risultavano avere avuto DPI, tra cui anche occhiali, da altrettante ricevute di consegna risalenti al 2009, quando essi erano regolarmente assunti presso la ditta. Alla ditta del resto è stato chiesto di fornire le fatture di acquisto degli occhiali di sicurezza per i propri dipendenti e dalla documentazione fornita è risultato che abbia acquistato unicamente tre paia di occhiali dal 2012 al 2014 a fronte di 35 operai che aveva alle proprie dipendenze. Sotto altro profilo, i DPI anche ove esistenti avrebbero dovuto essere consegnati personalmente ai lavoratori, i quali avrebbero dovuto essere responsabilizzati circa il loro uso e istruiti sull'uso che





Udienza del 08/03/2021

ne avrebbero dovuto fare durante l'attività lavorativa, non essendo sufficiente la mera esistenza dei dispositivi in magazzino. Quella specifica fase lavorativa, ossia l'operazione fatta con il badile, inoltre, non era contemplata nel DVR vigente e neppure nel POS, laddove invece avrebbe dovuto costituire un rischio oggetto di valutazione, perché - ha osservato l'Isp. del Lavoro - se il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi specifici per ogni singola mansione e quell'operazione rientrava tra quelle che il lavoratore poteva svolgere, avrebbe dovuto essere valutato anche il rischio specifico della proiezione di schegge ed in relazione ad esso si sarebbe dovuto prevedere l'uso di idoneo DPI, ossia gli occhiali di sicurezza, così come si sarebbe dovuto individuare anche il metodo organizzativo tale da garantire in concreto la sicurezza e, dunque, si sarebbe dovuta individuare anche la persona che avrebbe dovuto sorvegliare, con la nomina di un preposto. Con riferimento al DVR vigente Tonelli ha rilevato che, al punto 9.6, il documento si limita a prevedere in generale che a seconda delle attrezzature utilizzate i lavoratori devono essere dotati di DPI, ma non specifica quali DPI devono essere utilizzati in abbinamento con ciascuno strumento ed in abbinamento con ciascun rischio; inoltre a pag. 117 si rileva una scheda di rischio riferita alla formazione ed informazione, prevedendo che il datore di lavoro avrebbe vigilato, attraverso preposti, sul corretto uso dei dispositivi di sicurezza e quindi sull'attuazione delle misure, mentre in concreto ciò non avveniva. In base ai propri accertamenti, non risultavano richiami o procedimenti disciplinari nei confronti di lavoratori alle dipendenze della ditta per il mancato utilizzo dei dispositivi, né del resto constavano ordini di servizio a tal proposito. Purtroppo dalla documentazione acquisita è emerso che tra gli anni 1999 e 2009 vi erano stati sei infortuni agli occhi di lieve entità e nel periodo successivo, fino al 2015, risultavano essercene stati altri tre, quindi 9 in tutto, compreso quello dello [REDACTED]. Quanto specificamente alla posizione di [REDACTED] il teste ha ricordato che questi era un operaio specializzato, addetto al settore edile, assunto nel 2009, che ha poi sempre lavorato nei cantieri; per un periodo di tempo di poco antecedente a quello dell'infortunio, tra il 2012 ed il 2013, [REDACTED] era stato spostato a lavorare alle dipendenze di una società consortile (la L.Z. società consortile r.l.), che faceva anch'essa capo alla ditta [REDACTED] e che era stata creata insieme ad altra ditta per fare fronte ad un cantiere piuttosto consistente, ed in quel periodo aveva subito il precedente infortunio all'occhio, descritto nella certificazione INAIL (affol. 740, prodotta dal PM all'udienza del 03/11/2020) con le parole "mentre usava uno scalpello una scheggia entrava in o.s.", per il quale vi è stata una inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 01/03/2013 al 02/03/2013. Proseguendo nella deposizione, il teste ha ricordato che [REDACTED] aveva anche partecipato ad alcuni corsi di formazione e segnatamente uno nel 2010 di carattere generale e di durata non precisata; poi nel 2014 la società aveva organizzato un percorso formativo, in esecuzione di quanto previsto nell'ambito dell'accordo Stato-Regioni, per cui i lavoratori del settore edile devono sottoporsi ad un percorso formativo della durata di 16 ore, 4 ore riferite al modulo generale della sicurezza e 12 ore riferite ai rischi specifici, ma in realtà [REDACTED], pur se le sue mansioni dovevano considerarsi "ad alto rischio", aveva partecipato solamente a due corsi della durata di 4 ore, entrambi riferibili al modulo base di carattere generale, dato che poi si era infortunato. Da ultimo ha riferito che, notificato il verbale di contravvenzioni, nel quale erano state rilevate violazioni tutte da ritenersi in correlazione causale con l'evento verificatosi in danno dello [REDACTED] la F.lli non ha mai provveduto al pagamento (tanto che [REDACTED]) è stato destinatario di decreto penale di condanna per le contravvenzioni riscontrate in riferimento al cantiere di [REDACTED] e non "sanate", decreto che egli ha opposto instaurando



Udienza del 08/03/2021

giudizio poi definito allo stato degli atti con sentenza n. 187/19 del 10/04/2019, che ha dichiarato NDP per essersi i reati estinti per prescrizione – il tutto come emerge dalla copia della sentenza prodotta dal PM all'udienza del 03/11/2020, già sopra richiamata).

In risposta a specifiche domande ha chiarito che certamente tra gli attrezzi manuali cui fanno riferimento il DVR ed il POS vanno ricondotte anche la attrezzature che quel giorno erano in uso allo [REDACTED] ha ribadito che quel giorno non risultava essere presente né un caposquadra né un preposto, figura che abbisogna in ogni caso di una nomina formale previa apposita formazione; ha specificato che in base all'accordo Stato-Regioni, essendo la figura professionale di [REDACTED] una figura ad alto rischio, dato che il settore edile è previsto come settore ad alto rischio, avrebbe dovuto avere una formazione di 16 ore, composta da un modulo base di 4 ore, generale ed uguale per tutti, ed un modulo di 12 ore di formazione specifica, laddove invece, dai registri presenze reperiti presso l'Agenzia del Lavoro, [REDACTED] era risultato avere frequentato solamente il modulo base ed avere poi svolto altre 4 ore di lezione, ma sempre di formazione generale, sovrapponibile a quella già seguita, e che ciò nonostante – incongruamente - gli è stato rilasciato dal datore di lavoro l'attestato di frequenza corrispondente al doc. 23 prodotto dalla difesa.

Così riepilogate le risultanze istruttorie, ritiene il Tribunale che l'ipotesi accusatoria formulata a carico dell'imputato risulti pienamente suffragata.

Quanto anzitutto al profilo soggettivo, è pacifico che l'imputato rivestisse la qualità di datore di lavoro del lavoratore infortunato, [REDACTED] posto che lo stesso imputato era, al momento dell'infortunio, presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante e direttore tecnico della società [REDACTED] della quale era dipendente lo [REDACTED] che, come risulta dalla deposizione del teste Tonelli sopra ripercorsa e dalla documentazione agli atti, in tali sue qualità, da un lato, ha sottoscritto i verbali di assemblea della società (affol. 760 e ss. prodotta all'udienza del 03/11/2020), il DVR vigente ed anche la ricevuta di consegna di DPI dd. 23/09/2009, e, con riferimento specifico al cantiere di [REDACTED] presso il quale si è verificato l'infortunio, ha sottoscritto il contratto d'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei lavori alla società [REDACTED] quale "appaltatrice" ed ha altresì sottoscritto, nella sua qualità, presso il Comune di Trento, l'apposito modulo del DURC dei suoi dipendenti, esercitando e svolgendo quindi [REDACTED] tutti i poteri ed i compiti tipici, propri ed esclusivi del datore di lavoro, senza che, sotto altro profilo, fossero state rilasciate deleghe ex art. 16 del d.lgs. 81/2008.

Parimenti comprovate sono le lesioni riportate dal lavoratore [REDACTED] in conseguenza dell'infortunio in oggetto, tanto alla luce della deposizione dello stesso lavoratore infortunato quanto alla luce della documentazione medica i cui contenuti si sono in precedenza analiticamente descritti, che evidenziano come l'infortunio abbia determinato una malattia che si è, in concreto, protratta per ben oltre quaranta giorni e che ha richiesto un triplice intervento chirurgico, l'ultimo eseguito nel novembre 2015, all'ospedale di Padova, non riuscito per reazione di rigetto, sicché è residuato un grave deficit del visus, ben descritto anche nella relazione medica a firma del dott. Dell'Uomo; trattasi, dunque, di lesioni gravi sotto un duplice profilo, ossia quello della durata dell'infermità, superiore a 40 gg. e come tale rilevante agli effetti degli artt. 590-583 c.1 n. 1 c.p., e quello dell'indebolimento permanente dell'organo della vista, in ragione della perdita praticamente completa della vista all'occhio sinistro, tale da configurare una menomazione che, secondo l'insegnamento consolidato della S.C. concernente gli organi gemellari, integra l'indebolimento permanente dell'organo. Sul punto pare

ulteriormente opportuno osservare che, se anche risulta che [REDACTED] avesse in precedenza (e segnatamente in data 01/03/2013, cui si riferisce il certificato depositato dalla PC all'udienza del 07/10/2019) già riportato un analogo infortunio al medesimo occhio sinistro, purtuttavia il predetto precedente non può porsi in correlazione causale con le conseguenze lesive sopra descritte, dal momento che non aveva determinato alcuna limitazione visiva medicalmente accertata tanto che lo stesso [REDACTED] nel corso della deposizione, ha dato atto che in quel caso era rimasto in malattia un solo giorno ed era poi rientrato normalmente al lavoro già il lunedì mattina (a fronte di infortunio verificatosi il venerdì) proprio perché, una volta rimossa la scheggia, non aveva riportato conseguenza alcuna.

Quanto alle modalità di verifica dell'infortunio da cui sono derivate allo [REDACTED] le lesioni sopra descritte, le stesse non possono che inferirsi dalle coerenti deposizioni rese dal lavoratore infortunato medesimo e dai colleghi che erano presenti in cantiere, [REDACTED] i quali hanno riportato che il giorno dell'infortunio essi erano impegnati nella realizzazione di un muretto all'interno del cantiere di [REDACTED] per cui era stata predisposta la fondazione e l'armatura con pannelli di legno, e al momento del sinistro, doveva avvenire il getto del cemento, e che [REDACTED] vi stava lavorando con un attrezzo manuale, ossia un badile o un piccone, dal momento che alla base dell'armatura doveva essere messa della terra per evitare che, quando si faceva il getto, il cemento fuoriuscisse ed a tal fine la terra doveva essere smossa e dovevano essere tagliate le radici presenti, dato che si stava lavorando in un campo di viti. [REDACTED] ha spiegato di aver colpito una radice particolarmente "resistente" con il badile di taglio, con una modalità che tutti usano in cantiere, e che non appena ha dato il colpo con il badile ha sentito un forte dolore all'occhio sinistro, per cui ha gridato ed imprecato; coerentemente a ciò, anche gli altri tre operai presenti hanno dato conferma di aver udito, mentre era in corso tale operazione, ad un tratto le urla di dolore di [REDACTED] che lamentava che qualcosa lo aveva colpito all'occhio. La dinamica riferita ha poi trovato conferma anche nella deposizione del teste Tonelli, che all'udienza del 03/11/2020 l'ha illustrata anche con l'ausilio della documentazione fotografica del luogo teatro del sinistro, che ritrae la presenza sul terreno di quelle radici di cui ha dato conto lo [REDACTED] ed ha posto in rilievo come, del tutto verosimilmente, con il colpire con il badile di taglio il terreno, un sasso o comunque un elemento duro, abbia fatto partire una scheggia metallica staccatasi dal badile medesimo, che è costituito da una lamiera in ferro abbastanza sottile, scheggia che ha poi colpito all'occhio il lavoratore, tanto che vi è stata effettivamente trovata dai sanitari dell'Ospedale di Rovereto dove il lavoratore è stato nell'immediato sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione del corpo estraneo che lo stesso Isp. Tonelli ha successivamente visionato presso quel nosocomio.

Occorre sin da subito rilevare che l'operazione in oggetto, come ha chiarito lo stesso Isp. Tonelli, è una operazione non estemporanea, ma una operazione che ben può essere compiuta dai lavoratori del settore edile; l'utilizzo di attrezzi manuali, come la pala o il badile, è mansione tipica, che rientra tra le attività proprie del lavoratore edile impegnato in operazioni in uno scavo quale quello del cantiere teatro dell'infortunio e, come pure posto in rilievo da Tonelli, se un attrezzo come il badile viene utilizzato per fare operazioni quale quella che stava eseguendo [REDACTED] colpendo con forza il terreno, il lavoratore è esposto al rischio di essere investito da schegge. Questa modalità era, tra l'altro, in concreto in uso presso i dipendenti della [REDACTED] così come hanno evidenziato sia lo [REDACTED] ma anche il collega [REDACTED] il quale ha riportato che anche a lui era capitato di utilizzare il badile di taglio, ad esempio quando c'era da scavare e

Udienza del 08/03/2021

si trovava qualche radice o simile, così come aveva fatto quel giorno [REDACTED] e che non sempre, nel compimento di tale operazione, aveva impiegato i predetti dispositivi e purtuttavia non era mai stato né sanzionato né richiamato. Se ne inferisce che ci si trova al cospetto non di un comportamento unico ed irripetibile quanto piuttosto di un comportamento, magari non usuale, ma concretamente prevedibile da parte del datore del lavoro ed in tal senso l'Isp. Tonelli ha appunto sottolineato come il datore di lavoro avrebbe dovuto provvedere a fornire al lavoratore, quale dispositivo di sicurezza, gli occhiali, rendendolo al contempo edotto che quell'operazione comportava quel particolare tipo di rischio che rendeva necessario l'utilizzo degli occhiali di sicurezza, ciò che, invece, nel caso concreto non è avvenuto. Deve, infatti, trovare applicazione nella fattispecie l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui le norme antinfortunistiche (D.P.R. 24 aprile 1955, n. 547, art. 382, norma peraltro reiterata nel D.Lgs. n. 81 del 2008), che impongono l'adozione di occhiali o schermi appropriati, intendono salvaguardare la incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle in cui sia eccezionale e contingente, trattandosi di norme di carattere generale, non contenenti una elencazione tassativa di attività per cui è necessaria la misura cautelare. Pertanto rientra nella previsione qualsiasi tipo di lavoro, compreso quello edile, anche se il pericolo di proiezione di schegge non sia molto probabile. Pare opportuno rammentare che il principio in oggetto è stato dalla S.C. affermato in relazione ad una fattispecie del tutto omologa a quella oggetto del presente giudizio, di lesioni personali colpose in danno di un lavoratore di un cantiere edile, il quale, mentre era intento ad inserire una tubazione in PVC in un pozzetto, colpendolo con una mazzetta da muratore, aveva causato il distacco di una scheggia dalla quale era stato colpito all'occhio sinistro riportando le lesioni personali. Ebbene la Suprema Corte (Cass. n. 7292 del 19/01/2010) ha censurato la pronuncia assolutoria, la quale aveva ritenuto che per l'attività in concreto svolta dal lavoratore non fosse richiesto l'uso di un dispositivo di protezione per gli occhi, che si sarebbe dovuto reputare necessario solo per le situazioni che presentino rischi, quale non sarebbe stata l'operazione concretamente eseguita dal lavoratore infortunato. Ha, infatti, posto in rilievo la Corte che la decisione impugnata si è posta in evidente contrasto con il consolidato orientamento secondo cui "il D.P.R. 24 aprile 1955, n. 547, art. 382 (norma peraltro reiterata nel D.Lgs. n. 81 del 2008) - che impone l'adozione di occhiali o schermi appropriati - intende salvaguardare l'incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle nelle quali sia eccezionale e contingente". Nella medesima pronuncia la Corte ha, peraltro, rilevato che "trattasi di indirizzo interpretativo assolutamente costante, consolidatosi attraverso plurime pronunce in senso conforme tra le quali possono ricordarsi, a titolo esemplificativo, le seguenti: Sez. 4, n. 5989 del 17/12/1981 Ud. - dep. 19/06/1982 - Rv. 154276 Imp. Rubeo; Sez. 4, n. 9420 del 15/10/1984 Ud. - dep. 29/10/1984 - Rv. 166399 Imp. Valenza. Di particolare rilievo, con riferimento alla concreta fattispecie, risulta Sez. A.n. 5251 del 28/11/1985 Ud. - dep. 09/06/1986 - Rv. 173049, Imp. Dalla Rosa: "il D.P.R. 24 aprile 1955, n. 547, art. 382, che impone l'adozione di occhiali o schermi appropriati, intende salvaguardare la incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle in cui sia eccezionale e contingente: trattasi di una norma di carattere generale, non contenente una elencazione tassativa di attività per cui è necessaria la misura cautelare, pertanto rientra nella previsione

Udienza del 08/03/2021

qualsiasi tipo di lavoro, compreso quello edile anche se il pericolo di proiezione di schegge non sia molto probabile, (fattispecie di lavoratore esercente l'attività di carpentiere, nel cui occhio penetrava una scheggia metallica mentre batteva con un martello)".

Va ulteriormente precisato che, alla stregua di quanto osservato, la condotta tenuta dallo [REDACTED] ad avviso del Tribunale, non può affatto ricondursi al concetto di condotta 'abnorme' del lavoratore, così come delineato dalla Suprema Corte. Con tale espressione si indica, infatti, un comportamento tenuto dal sottoposto in grado di porsi come autonomo antecedente causale dell'evento, e tale, per ciò stesso, da privare di rilevanza eziologica la condotta colposa del datore di lavoro. Ad integrare un siffatto elemento non basta, secondo la consolidata giurisprudenza della SC, una condotta colposa del lavoratore: questa non risulta di per sé stessa idonea ad escludere la responsabilità del datore che abbia, egli stesso, agito con colpa (cfr. *ex multis* Cass. pen., sez. IV, 14/03/2014, n. 22247). In coerente applicazione dei principi in materia di causalità penale, contenuti all'art. 41 co. 2 c.p., deve, piuttosto, affermarsi che solo il sopravvenire di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore vale a relegare al ruolo di causa remota la condotta colposa del datore di lavoro. Tale conclusione appare consonante al rilievo per cui, alla base della responsabilità di quest'ultimo, si pone il rimprovero di non aver adottato comportamenti atti a prevenire il rischio di infortuni: ma di fronte a una condotta pericolosa del tutto imprevedibile posta in essere dal lavoratore nessun rimprovero può esser mosso al datore di lavoro. La legge, infatti, non può legittimamente esigere da un soggetto di premunirsi dinanzi al rischio dell'imprevedibile. Resta da definire con maggior precisione cosa possa intendersi per tale, in relazione allo svolgimento di un'attività lavorativa, specie se caratterizzata da procedimenti complessi. In ossequio al principio della personalità della responsabilità penale il concetto di abnormità della condotta è stato nel tempo esteso fino alla seguente definizione: può definirsi abnorme, e per ciò stesso idoneo a interrompere il nesso causale tra il contegno del datore e l'infortunio, quel comportamento del lavoratore che si ponga al di fuori ed in aperto contrasto con le sue mansioni, non risultando, pertanto, prevedibile da parte del soggetto che versi nella posizione di garanzia (cfr. Cass. n. 7956/2013); o, ancora, il contegno che, pur risultando connesso all'attività assegnata al sottoposto, si risolva in qualcosa di ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili, e per ciò stesso prevedibili, imprudenze di quest'ultimo nell'esecuzione del lavoro (cfr. Cass. sez. IV, 10/11/2009). Più di recente la SC ha affermato che "in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (Cass. 13/12/2016 n. 15124, in fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'abnormità della condotta di due lavoratori che erano deceduti, per mancanza di ossigeno, all'interno di una cisterna in cui si erano calati per svolgere le proprie mansioni, ma senza attendere l'arrivo del responsabile della manutenzione e senza utilizzare dispositivi di protezione) ed ancora che "il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore

nella esecuzione del lavoro” (Cass. 10/01/18 n. 7188). La medesima giurisprudenza di legittimità ha d’altro canto chiarito che “non esclude la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento quando questo sia riconducibile comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante da tale comportamento imprudente” (ad es. Cass. 14/01/2014 n. 7364). Come può notarsi, l’approdo giurisprudenziale sul tema ruota con tutta evidenza sulla valutazione della possibilità che il gesto, pur avventato, del lavoratore potesse ricadere nell’ambito della prefigurazione del datore inteso quale agente-modello: solo in questo caso, infatti, potrà esigersi da costui l’adozione delle opportune contromisure ed assoggettare a sanzione penale ogni comportamento difforme che occasionsi un infortunio. Orbene, in relazione al caso di specie è opinione di questo Tribunale che non sia ravvisabile alcun profilo di abnormità nella condotta dello [REDACTED]. Tanto può affermarsi almeno sotto un triplice profilo: in primo luogo, l’infortunio si è verificato mentre il lavoratore era impegnato nell’espletamento di una operazione che rientrava specificamente nella mansione allo stesso affidata, sicché non può dirsi che il comportamento dello [REDACTED] esulasse dal novero delle attività in cui si esplicava la sua mansione professionale, dato che egli era un operaio edile specializzato, addetto a tutte le attività di cantiere; la sua giornata lavorativa lo vedeva, pertanto, costantemente impegnato in operazioni in tutto analoghe a quelle che hanno occasionato l’infortunio in esame. Esclusa, dunque, l’assoluta estraneità alle mansioni di lavoro del contegno dello [REDACTED] neppure può francamente affermarsi che esso sia consistito in “qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro” essendo, di fatto, emerso, da un lato, dalla deposizione dell’Isp. Tonelli, che quella considerata è una operazione non estemporanea, ma che ben può essere compiuta dai lavoratori del settore edile e, da altro lato, dalle deposizioni di [REDACTED] e [REDACTED] che era anzi una modalità in uso in cantiere e che, pur quando veniva praticata senza i prescritti dispositivi, non comportava sanzioni né richiami datoriali. Sotto altro profilo non può che trovare piena applicazione il principio per cui “non esclude la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento quando questo sia riconducibile, comunque, all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante da tale comportamento imprudente”, condizione, questa, certamente integrata nel caso specifico, sia sotto il profilo dell’inadeguatezza/mancanza dei DPI messi a disposizione dei lavoratori, sia sotto il profilo della mancata vigilanza sul loro corretto utilizzo da parte dei dipendenti, sia della totale omissione della valutazione dello specifico rischio insito nella lavorazione cui era addetto lo [REDACTED] e di quella particolare fase lavorativa, cui si è correlata la mancata predisposizione ed adozione di adeguate misure di sicurezza. Non è un caso che, come ha segnalato l’Isp. Tonelli, dalla documentazione acquisita sia emerso che si fossero verificati tra gli anni 1999 e 2009 sei infortuni agli occhi di lieve entità e nel periodo successivo, fino al 2015, se ne fossero verificati altri tre, compreso quello dello [REDACTED].

L’Isp. Tonelli, nel corso della propria deposizione, si è anche soffermato sulle norme antinfortunistiche che sono state ritenute violate e che, dunque, sono state oggetto del verbale di ispezione con rilievi di contravvenzione di data 17/11/2017, prodotto all’udienza del 03/11/2020, ponendo in rilievo il nesso di causalità tra le violazioni riscontrate e l’infortunio occorso allo [REDACTED]. E, come si desume dalla deposizione e dal citato verbale, le violazioni riscontrate



Udienza del 08/03/2021

coincidono con i profili di colpa specifica che sono oggi addebitati allo [REDACTED] e sostanziano inoltre quelle medesime contravvenzioni che sono state contestate a [REDACTED] nel procedimento definito con la sentenza n. 187/19 del 10/04/2019, che, significativamente, ha dichiarato i reati estinti per prescrizione sul presupposto della insussistenza delle condizioni per pervenire ad una assoluzione nel merito.

Una prima violazione riscontrata, che ad avviso del Tribunale ha trovato piena conferma nell'istruttoria dibattimentale, è quella dell'art. 18 comma 1 lett. d) del d.lgs. 81/2008, cui si è affiancata la violazione dell'art. 18 comma 1 lett. f). A tal riguardo vengono in rilievo in primo luogo le deposizioni dello stesso lavoratore infortunato e del collega [REDACTED] dalle quali è emerso che [REDACTED] il giorno dell'infortunio non fosse dotato degli occhiali di protezione, così come non li aveva [REDACTED]. Dalle deposizioni di tutti i lavoratori assunti è, inoltre, concordemente emerso che sia il dotarsi di dispositivi individuali di protezione come gli occhiali sia l'utilizzarli in concreto nell'espletamento delle mansioni loro affidate era sostanzialmente rimesso alla discrezionalità degli stessi lavoratori, cui era rimessa la stessa identificazione e selezione delle lavorazioni pericolose, in ragione della mancanza di un preposto o di un caposquadra ritualmente nominato. Tutti, infatti, hanno testimoniato di una sostanziale libertà nel decidere se indossare o meno gli occhiali di protezione, oltre ad una altrettanto ampia libertà nella individuazione delle situazioni pericolose implicanti il loro utilizzo, così come tutti, sia pure con sfumature diverse, hanno delineato modalità di procurarsi siffatti dispositivi non canoniche né regolari ma, come ben rimarcato dall'Isp. Tonelli, costituenti violazione dello specifico obbligo datoriale sopra richiamato. Così [REDACTED] a fatto riferimento al fatto che se un lavoratore era già in possesso di d.p.i., pur firmando la ricevuta di consegna, non li ritirava; [REDACTED] ha riportato che, quando riteneva, ancora una volta a sua discrezione, che gli servissero, andava autonomamente a prenderseli in magazzino; [REDACTED] che era autista (e che, come dallo stesso riferito, quel giorno lavorava nello stesso cantiere di [REDACTED] perché "faceva un po' da jolly"), ha in sintesi spiegato che lui, proprio perché autista, similmente ai colleghi che si recavano frequentemente a ritirare i materiali, se li andava a prendere direttamente dal fornitore della società; [REDACTED] per parte sua, ha dichiarato che siffatti dispositivi di protezione non gli erano mai stati consegnati e che, per quanto a sua conoscenza, neppure erano presenti in magazzino e che, anzi, quando li aveva richiesti al datore di lavoro, gli era stato risposto di comprarseli. Coerentemente a ciò, l'unico documento da cui risulterebbe la consegna di DPI occhialini allo [REDACTED] è la ricevuta datata 23/09/2009, con allegato elenco dei lavoratori cui il dispositivo sarebbe stato consegnato; purtuttavia risulta altresì documentalmente, ed è stato specificamente segnalato dall'Isp. Tonelli, che [REDACTED] a quella data non fosse neppure stato assunto dalla società [REDACTED] (e che anzi, secondo quanto riferito in udienza dallo [REDACTED], lo stesso quel giorno neppure si trovasse in Italia), sicché alcun valore può essere attribuito al citato documento, rinvenuto presso la sede della società, tanto più se si considera anche quanto riferito dal teste [REDACTED] e cioè che poteva ben accedere che si firmasse di ricevere i DPI dal nuovo datore di lavoro e che, purtuttavia, se il lavoratore ne era già in possesso dalla ditta precedente, non se ne prendesse di nuovi, a significare che alla "forma" rappresentata dalla ricevuta di consegna non corrispondeva minimamente la sostanza. A ciò si aggiunga che, indipendentemente dal valore che si intenda attribuire al predetto documento, a fronte di un DPI inevitabilmente soggetto ad usura, e che, dunque, deve essere necessariamente sostituito, non consta in via documentale alcuna ulteriore consegna nell'arco degli anni successivi, intercorsi tra

l'assunzione dello [REDACTED] (ottobre 2009) e l'infortunio (novembre 2014), e che, per contro, l'istruttoria svolta, alla stregua della deposizione dell'Isp. Tonelli e della documentazione fornita dalla stessa società, corrispondente alle fatture di acquisto dei D.P.I., ha consentito di acclarare che la [REDACTED] abbia acquistato unicamente tre paia di occhiali dal 2012 al 2014 a fronte di 35 operai che aveva alle proprie dipendenze, seppure come ben ricordato in aula dall'Isp. Tonelli gli occhialini di protezione, in quanto dispositivi "individuali", debbano essere personali e dunque forniti a ciascun lavoratore.

Con specifico riferimento alla violazione dell'art. 18 comma 1 lett. f), è emersa pacificamente dalle deposizioni non solo del lavoratore infortunato ma anche dei tre colleghi che formavano la stessa squadra il giorno dell'infortunio, oltre che dalla testimonianza dell'Isp. Tonelli, l'assenza di un preposto e di un caposquadra che vigilasse sul corretto uso dei DPI, nonché l'assenza di specifiche disposizioni da seguire circa l'uso dei dispositivi di protezione visiva, e parimenti si è acclarato che alcun lavoratore fosse stato sanzionato disciplinarmente né richiamato per non avere fatto uso degli occhialini quando occorrenti, nonostante, come ricordato dal teste [REDACTED] il datore di lavoro fosse pure presente in cantiere, personalmente o a mezzo del geometra, e nonostante, negli anni precedenti, si fossero già verificati infortuni simili a quello occorso allo [REDACTED] e lo stesso [REDACTED], come dallo stesso ricordato durante la testimonianza e come attestato dal referto medico dd. 01/03/2013 depositato all'udienza del 07/10/2019, riportante la diagnosi di "corpo estraneo corneale os" ed attestante che "mentre usava uno scalpello una scheggia entrava in os", mentre lavorava alle dipendenze della società consortile L.Z (cfr. affol. 203 depositata all'udienza del 03/11/2020), costituita unitamente a terzi dallo stesso [REDACTED] (cfr. visura CCIAA Trento dep. ud. 08/03/2021), fosse rimasto vittima di altro analogo infortunio sul lavoro, che fortunatamente non aveva avuto conseguenze per lui, che neppure nell'occasione aveva avuto rilievo alcuno da parte del datore di lavoro per il mancato impiego dei dispositivi di protezione visiva.

Ebbene la ripetizione nel corso del tempo, in tal numero, di simili infortuni agli occhi è emblematica, in uno a quanto significato dai lavoratori sentiti circa la assoluta discrezionalità loro lasciata in ordine al se e quando fare uso degli occhialini di protezione, della incuria e della insensibilità nella prevenzione di questo specifico e prevedibile rischio da parte del datore di lavoro che, senza prevedere e predisporre alcuna forma di controllo da parte di preposti appositamente nominati e adeguatamente formati, ha di fatto tollerato l'invalsa prassi di non utilizzare, pur se occorrenti, gli appositi dispositivi.

Quanto al profilo della mancanza di adeguata formazione, anche per ciò che concerne il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, vale ancora richiamare quanto precisato al riguardo dal teste Tonelli. L'ispettore del lavoro ha, infatti, chiarito che in base all'accordo Stato-Regioni, lo [REDACTED] essendo la sua figura professionale una figura ad alto rischio, dato che il settore edile è contemplato come settore ad alto rischio, avrebbe dovuto avere una formazione di 16 ore, composta da un modulo base di formazione generale di 4 ore ed un modulo di formazione specifica di 12 ore, laddove, invece, la formazione specifica non risultava effettuata. In particolare, ha sottolineato ancora l'Isp. Tonelli, dai registri presenze reperiti presso l'Agenzia del Lavoro, [REDACTED] era risultato avere frequentato solamente il modulo base ed avere poi svolto altre 4 ore di lezione, ma anch'esse di formazione generale. È peraltro emersa una discrasia tra le risultanze dei registri di presenza del lavoratore al corso che sono stati acquisiti dall'Isp. Tonelli presso l'Agenzia del Lavoro e le risultanze dei fogli di presenza al corso

acquisiti direttamente dalla PC presso l'ente formatore, giacché mentre dai primi registri Zancanella risulterebbe avere partecipato al corso nelle prime due lezioni, tenutesi rispettivamente il 25/08/2014 ed il 10/11/2014, per un totale di otto ore, dai fogli di presenza forniti dall'ente formatore [REDACTED] risulta, invece, avere firmato il foglio unicamente per 4 ore di formazione generale in data 10/11/2014, dalle ore Ore 8.30 alle ore 12.30, e non risulta avere frequentato la prima lezione del 25/08/2014 e ciò, del resto, trova coerenza con quanto dichiarato in udienza dallo stesso [REDACTED] allorché, presa visione della relativa pagina del registro acquisito presso l'Agenzia del Lavoro, non ha riconosciuto come propria la firma ivi presente, per vero costituita da una sigla e non apposta per esteso come sul foglio di presenza relativo alla lezione del 10/11. La rilevata discrasia appare, peraltro, poco significativa dal momento che in entrambi i casi le lezioni, quella del 25/8 e quella del 10/11, come si rileva dall'indicazione presente nel registro e come puntualizzato anche dall'Isp. Tonelli, consistevano ambedue in quattro ore di "formazione generale" e la lezione del 10/11 era, quindi, niente più che una ripetizione del corso base oggetto della prima lezione, sicché non risulta in ogni caso seguita la formazione specifica, cui erano invece dedicate le lezioni tenutesi il 11/11 ed a seguire il 21/11 per le quali, dai registri presenze, non compare la firma dello [REDACTED] che, del resto, il 21 novembre si trovava invece in cantiere, ove rimaneva vittima dell'infortunio di cui si discute.

Da ultimo, alla luce della puntuale deposizione sul punto dell'Isp. Tonelli, appare indiscutibile l'assenza, nel D.V.R. in uso alla [REDACTED] s.r.l. all'epoca dell'infortunio, così come nel Piano Operativo di Sicurezza elaborato per il cantiere, di qualsivoglia valutazione del rischio specifico concretizzatosi nella fattispecie, così come specificamente rilevato nel già richiamato verbale di ispezione; l'Isp. Tonelli, in particolare, ha evidenziato con riferimento alla scheda riferita alla mansione svolta da [REDACTED] la scheda 9.6.1. relativa all'operario impiegato in cantiere (pag. 92 e ss DVR), che essa si limita a menzionare in via generale tra i dispositivi di protezione individuale anche gli occhiali di protezione oculare ma non li correla alla specifica lavorazione consistente nell'uso di attrezzi manuali, perché allorché fa riferimento al rischio correlato all'utilizzo di attrezzi manuali di uso comune - tra i quali lo stesso Isp. Tonelli ha annoverato il badile impiegato dallo [REDACTED] - prevede genericamente "l'utilizzo dei dispositivi di protezione per l'attrezzatura"; simmetricamente la stessa scheda, a pag. 109, prevede il rischio di proiezione di schegge, polveri, ecc. negli occhi ma lo fa in via generale prevedendo l'utilizzo degli occhiali di sicurezza "ogniquale volta vi sia il rischio di proiezione di materiale da lavorazione negli occhi", senza tuttavia specificare a quali lavorazione fa riferimento. Fa difetto, quindi, nel DVR e nel POS di cantiere l'analisi del rischio specifico riguardante la fase lavorativa riferita ai lavori con attrezzi manuali, tra cui il badile utilizzato con colpi a taglio, anche in relazione al rischio derivante dalla proiezione di schegge e, per conseguenza, manca in relazione a tale fase lavorativa la correlata previsione dei dispositivi di sicurezza da impiegarsi, sebbene, come sopra ricordato, i lavoratori sentiti ed in particolare Stenico abbiano riferito anche circa tale modalità di impiego. Sicché può ritenersi comprovata anche la contestata violazione dell'art. 28 c. 2 lett. a, b e d del TU n. 81/2008.

Vale, da ultimo sottolineare, che le violazioni sopra indicate, costituenti altrettanti profili di colpa specifica, come puntualmente riferito dall'Isp. Tonelli, sono tutte da porsi in correlazione causale con la verifica dello specifico infortunio occorso al lavoratore [REDACTED]



Udienza del 08/03/2021

Quanto sin qui argomentato vale, dunque, a dichiarare la penale responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso addebitato.

Si ritiene, inoltre, che non vi siano i presupposti per l'applicazione di attenuanti di sorta, ivi comprese le attenuanti generiche, che non costituiscono oggetto di una benevola concessione ma che devono essere meritate dall'imputato in ragione di specifici elementi positivamente valorizzabili a tale fine, elementi che non è dato, invece, riscontrare nel caso di specie, dal momento che, da un lato, il prevenuto si è già reso responsabile in passato di omologo reato di lesioni personali colposi (come si evince dal punto 1 del certificato penale agli atti) e che presso la società [REDACTED] di cui era presidente del consiglio di amministrazione lo [REDACTED] odierno imputato non è risultata inusuale la verifica di infortuni sul lavoro in un quadro di applicazione fortemente carente della normativa antinfortunistica e che, da altro lato, il parziale risarcimento versato al lavoratore infortunato ha avuto luogo, dopo la dichiarazione di fallimento della [REDACTED], ad opera degli organi del fallimento medesimo e, dunque, non per effetto di una condotta ed una scelta volontaria dell'imputato, ragion per cui, ad avviso del Tribunale, neppure tale elemento può essere valorizzato ai fini dell'art. 62-bis c.p., né sussistono altri elementi di segno positivo valorizzabili in tal senso.

Sul piano del trattamento sanzionatorio, valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., stimasi equa la pena indicata in dispositivo e fissata ai sensi dell'art. 590 co. 3 in relazione all'art. 583 c. 1 n. 1 c.p. - in misura prossima ma non pari al minimo edittale in ragione della lunga durata della malattia, delle gravi conseguenze negative vissute dalla p.o., e dei plurimi profili di colpa specifica - in mesi 4 e gg. 15 di reclusione, aumentata di un terzo come in dispositivo in relazione all'art. 583 c. 1 n. 2 c.p., essendosi la lesione estrinsecata anche nell'indebolimento permanente dell'organo della vista, con spese processuali a carico.

All'affermazione di penale responsabilità consegue la condanna al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita, da liquidarsi nella competente sede civile in mancanza di sicuri elementi di prova in ordine alla sua esatta quantificazione. Benché il danno presumibile sofferto si appalesi più consistente, gli elementi acquisiti (concernenti natura ed entità, delle lesioni e delle conseguenze sofferte dallo [REDACTED] quali dallo stesso ben tratteggiate nel corso della deposizione in riferimento al dolore fisico ed alla sofferenza emotiva provocata dalla ferita ed allo sconvolgimento della propria vita, privata e lavorativa, concernenti ancora organo attinto, durata della malattia, età dell'infortunato, postumi invalidanti) allo stato, tenuto anche conto di quanto già percepito dal lavoratore infortunato da un lato da Inail e da altro lato dal fallimento della società [REDACTED] consentono la concessione di una provvisoria esecutiva nei limiti dell'importo indicato in dispositivo, oltre alla rifusione delle spese sopportate dalla parte civile, liquidate come in dispositivo, considerata la natura mediamente complessa del procedimento.

Ritiene il Tribunale che il beneficio della sospensione condizionale della pena possa essere riconosciuto all'imputato, sussistendone i presupposti di legge e non constando specifiche ragioni ostative, avuto riguardo al dato per cui dal certificato penale agli atti a carico dell'imputato consta una sola condanna per lesioni personali colpose inflitta con decreto penale esecutivo il 14/01/2009, con conseguente produzione degli effetti estintivi di cui all'art. 460 c. 5 c.p.p., e che tuttavia tale beneficio debba essere subordinato al versamento della somma sopra indicata oggetto di provvisoria, considerato il lunghissimo lasso di tempo trascorso dall'infortunio senza che l'imputato, solo formalmente incensurato, ma già resosi in passato

Udienza del 08/03/2021

responsabile di analogo reato, abbia mai personalmente intrapreso alcun tipo di condotta riparatoria (laddove, come detto sopra, il parziale risarcimento non è imputabile direttamente alla persona dello [REDACTED] quanto piuttosto alla procedura fallimentare che ha interessato la società [REDACTED]).

Viene fissato il termine di gg. 90 per il deposito, stante la relativa complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara [REDACTED] colpevole del reato ascrittogli e per l'effetto lo condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre alle spese.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,
condanna, inoltre, il predetto imputato al risarcimento del danno cagionato alla costituita P.C. [REDACTED], da liquidarsi nella competente sede civile, concedendo provvisoria immediatamente esecutiva di euro 65.000=, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio di P.C. che si liquidano in euro 3.420= oltre accessori di legge.

Pena sospesa subordinata all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, con versamento della somma oggetto di provvisoria, nel termine di mesi 6 dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Motivazione gg. 90.

Trento 8 marzo 2021

Il Giudice
(Greta Mancini)